



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 28/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 06.08.2008 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, in n. 72 rate mensili, dell'importo di euro 117,00 ciascuna.

Nel mese di settembre 2009, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento dopo aver pagato la rata n. 13, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario non riconosceva alla parte ricorrente alcuna somma.

Con ricorso, preceduto da reclamo del 24.01.2017, parte ricorrente contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso pro quota delle commissioni non maturate e degli oneri assicurativi non goduti per complessivi € 1.510,85, oltre gli interessi legali. Ha chiesto, inoltre, la refusione delle spese di assistenza professionale, da quantificarsi in via equitativa.

L'intermediario non ha inteso presentare le proprie controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).
5. Nel caso di specie, il contratto non contiene una descrizione analitica delle attività svolte in connessione alle voci oggetto di remunerazione ed, inoltre, viene escluso il rimborso degli oneri non maturati, in caso di estinzione anticipata. Ne deriva che, in mancanza di differenti pattuizioni, dovrà applicarsi il residuale criterio del pro rata temporis, per la determinazione della quota di commissioni bancarie e di intermediazione da restituire al ricorrente. Entrambi i richiamati oneri commissionali, infatti, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro devono considerarsi recurring, in quanto funzionali a remunerare attività soggette a maturazione nel corso del tempo.
6. Analoghe considerazioni si impongono con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi non goduti, anch'esso escluso nel contratto sottoscritto dalle parti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario è tenuto a corrispondere - nei limiti in cui non vi abbia già provveduto - deve quantificarsi come di seguito riportato in tabella:

rate pagate	13	rate residue	59	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
Commissioni bancarie				156,16	127,96		127,96
Commissioni di intermediazione				1135,56	930,53		930,53
Oneri assicurativi				352,03	288,47		288,47
<b>Totale</b>							<b>1.346,96</b>

8. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

9. Non merita, invece, accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in subiecta materia e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.346,96 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA